

tali titoli, la Commissione deve informarsi chiedendo agli esportatori di comunicarle il tasso minimo loro necessario per esportare; che sulla base di tali informazioni la Commissione deve poter decidere con cognizione di causa tassi di restituzione economicamente validi;

considerando che, secondo l'articolo 26, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1035/72, il tasso di restituzione è quello applicabile il giorno della domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione, sicché è opportuno prevedere una procedura secondo la quale la presentazione delle domande di titolo deve avvenire in un periodo prestabilito a tal fine, sulla base di un tasso di restituzione indicativo, trascorso il quale la Commissione, tenuto conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, fisserà una data effettiva di domanda di titolo e un tasso di restituzione definitivo applicabile in tal giorno;

considerando che è opportuno prevedere che in caso di necessità la Commissione possa respingere tutte le domande di titolo speciale con fissazione anticipata della restituzione;

considerando che occorre definire la nozione di data di rilascio dei titoli con riferimento al regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli, merci deperibili, è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda di titolo a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo;

considerando che, al fine di non discriminare gli operatori comunitari nel rilascio dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prendere in considerazione la data di accettazione della dichiarazione di esportazione anziché la data della domanda di titolo;

considerando che, per evitare superamenti notevoli dei quantitativi indicativi di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prevedere che la Commissione possa respingere le domande di titoli relative ad una data di esportazione successiva ad un termine prestabilito;

considerando che occorre rendere obbligatorie le destinazioni o i gruppi di destinazioni;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli;

considerando che i prodotti esportati che beneficiano di restituzioni devono essere conformi, secondi i casi, alle norme comuni di qualità ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi;

considerando che per le consegne relative al rifornimento di battelli e aeromobili assimilate ad un'esportazione fuori

della Comunità che dà diritto alle restituzioni, il controllo sistematico di ogni partita per quanto concerne le norme di qualità richiede un lavoro amministrativo sproporzionato rispetto ai quantitativi modesti di ortofrutticoli che normalmente formano oggetto di siffatte consegne specifiche; che, in determinate condizioni, questo controllo non è quindi auspicabile e che è pertanto opportuno derogarvi;

considerando che, per coerenza con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94 ⁽²⁾, siffatta deroga è accettabile soltanto per quantitativi inferiori o pari a 500 kg per prodotto;

considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regime relativo alla concessione di restituzioni

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono concesse sulla base di un titolo di esportazione che può essere rilasciato secondo i tre sistemi seguenti:

- a) il sistema ordinario, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione («sistema A 1»);
- b) il sistema speciale, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione («sistema A 2»);
- c) il sistema con titolo senza fissazione anticipata della restituzione («sistema B»).

2. Per i sistemi A 1 e A 2, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i tassi della restituzione nonché i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli e il periodo di validità dei medesimi. Tuttavia, per il sistema A 2, detti tassi e quantitativi hanno valore puramente indicativo.

⁽¹⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 28.